

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

1. Fattispecie criminose rilevanti. Descrizione e casistica

La presente Parte speciale prende in esame i reati ambientali introdotti dal D.Lgs. n. 121/2011, e previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (in attuazione della Direttiva 2008/99 CE, come da ultimo modificato dalla Legge n. 68 del 2015 relativa alla tutela penale dell'ambiente).

1.1 Descrizione

Di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dal citato art. 25 undecies.

Uccisione, distruzione, prelievo, possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis codice penale) e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale)

Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto due nuove fattispecie di reato nel codice penale per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge, o comunque deteriora in modo significativo, un habitat all'interno di un sito protetto.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per il quale una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione.

Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o non rispettando i parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art 137 D.Lgs. 152/06 "Testo Unico dell'ambiente")

Nel dettaglio:

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Tale reato si configura nelle ipotesi di scarico di acque reflue, emissione o immissione illecita di un quantitativo di sostanze o radiazioni nell'aria, nel suolo o nelle acque, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

I presupposti fondamentali su cui si basa il sistema sanzionatorio del testo unico ambientale sono costituiti dall'obbligo dell'autorizzazione formale allo scarico e dal rispetto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al decreto. Pertanto, fuori delle ipotesi di violazione del regime tabellare, la tutela della risorsa idrica avviene in via mediata in relazione alla illiceità delle varie

condotte consistenti nella mancanza della preventiva autorizzazione allo scarico, nell'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'autorità amministrativa o nel non aver consentito le attività di controllo.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06)

Nel dettaglio:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- • deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) o Siti contaminati (art. 257).

L'attività di gestione dei rifiuti contempla una serie di operazioni, ovvero: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo delle discariche dopo la chiusura.

L'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento di attività di gestione di rifiuti, punita all'art. 256, c. 1, del D. lgs. n. 152/06, integra un reato formale, per la cui realizzazione non occorre che la condotta sia idonea alla creazione di una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06)

L'art. 257 contempla l'ipotesi in cui il soggetto responsabile dell'inquinamento di suolo, sottosuolo o acque sotterranee non provveda alla successiva bonifica del sito contaminato e l'ipotesi di mancata comunicazione dell'evento di potenziale inquinamento del sito alle autorità competenti.

- **False informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche di un rifiuto inserite in un certificato di analisi e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs.152/06 art.258 co. 4)**

L'art. 258 si evidenzia per l'importanza pratica che ricopre nel sistema di gestione dei rifiuti, laddove non siano stati rispettati gli adempimenti documentali previsti. Le condotte sanzionate dall'art. 258, c. 4 sono di due tipi, ovvero il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed il suo utilizzo con l'indicazione di dati incompleti o inesatti. Il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti, la pena infatti si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico- chimiche), nonché a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto. Dunque, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo è un reato che prescinde dall'attività di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena è ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l'art. 258, c. 4, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06)

L'art. 259 punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

La fattispecie criminosa ricorre qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (articolo 26, lett. a, Reg. 259); ovvero quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però soltanto grazie a falsificazioni, false dichiarazioni o frode (articolo 26, lett. b-c); ovvero quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali (articolo 26, lett. d - e); oppure, infine, quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri (articolo 26, lett. f).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06)

L'art. 260 enuncia le condotte di chi "cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce" rifiuti. Le operazioni descritte, anche singolarmente intese, costituiscono le classiche fasi dell'attività gestione di rifiuti, fasi che, risultano soggette ad apposite autorizzazioni o quanto meno a procedure di controllo ad hoc. Accanto a questa definizione onnicomprensiva dell'azione illecita, l'art. 260 richiede altresì la presenza di altri quattro elementi: lo svolgimento di "più operazioni"; il pregresso "allestimento di mezzi e attività continuative organizzate"; che la realizzazione di una qualsiasi delle attività descritte sia avvenuta "abusivamente"; che la condotta abbia riguardato "ingenti quantitativi di rifiuti".

Inizio o proseguimento di attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, o con autorizzazione scaduta o revocata - Produzione emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti autorizzati (art. 279 D.Lgs. 152/06)

In tale ipotesi di reato rientrano coloro che, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, violino i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e coloro che non comunichino all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5.

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis e 6, Legge n. 150/1992).

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, Legge n. 549/1993).

La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

La pena prevista per chi produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza tali sostanze è quella dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 202/2007)

Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico nelle acque del mare di sostanze inquinanti, quali idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.)

È punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma).

Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata con pena aumentata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.)

È punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale (primo comma).

La nozione di disastro ambientale è definita dal secondo comma come un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o, un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o l'offesa alla pubblica incolumità pubblica in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede un'aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.)

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante. Al **secondo comma** è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.)

È punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o

trasferisce materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma).

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente; ai sensi del terzo comma, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo (art. 452 septies cod. pen.)

E' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento si realizza negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutandone artificialmente lo stato.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. n. 152/2006); **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** (art. 104 d.lgs. n. 152/2006); **Scarichi in reti fognarie** (art. 107 d.lgs. n. 152/2006); **Scarichi di sostanze pericolose** (art. 108 d.lgs. n. 152/2006)

Gli articoli in esame vietano lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nonché lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. È altresì vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema. Inoltre, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. n. 152/2006.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, Rinnovo delle autorizzazioni, Autorizzazioni in ipotesi particolari, Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione (artt. 208, 209, 210, 211, 212 d.lgs. n. 152/2006)

I suddetti articoli prendono in considerazione le autorizzazioni e le iscrizioni di cui le imprese devono essere in possesso per realizzare e gestire impianti nuovi di smaltimento o recupero rifiuti, anche pericolosi, per la realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, nonché i rinnovi e le modificazioni delle suddette certificazioni. L'art. 212 istituisce l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (art. 214 d.lgs. n. 152/2006)

L'articolo precisa che le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

Autosmaltimento (art. 215 d.lgs. n. 152/2006)

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Operazioni di recupero (art. 216 d.lgs. n. 152/2006)

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Identificazione delle aree a rischio, dei processi sensibili e delle funzioni coinvolte

2.1. Processi sensibili e Aree a rischio

I reati citati dal D.lgs. 231/01, quando ritenuti potenzialmente commettabili, sono associati allo scenario che si realizzerebbe e alle figure consortili che potrebbero essere coinvolte. A questo riguardo è individuato il responsabile dell'area, ma si intendono inclusi anche tutti i collaboratori che operano sotto la sua direzione.

Nella tabella che segue sono identificate e valutate le principali aree/attività dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01.

Reato	Area/attività	Funzioni coinvolte
- Uccisione, distruzione, prelievo, possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	Non applicabile in quanto il Consorzio non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Non applicabile
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	Il reato può realizzarsi nell'ambito delle attività di manutenzione delle opere di bonifica della rete di canali entro le aree SIC/ZPS e i siti Natura 2000. In particolare, causando il danneggiamento/degrado dell'habitat in seguito a, ad esempio, alterazione della composizione floristica, ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche e semplificazione degli habitat complessi.	- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza

<p>- Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o non rispettando i parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art. 137 D.lgs. 152/06 "Testo Unico dell'ambiente")</p>	<p>Il Consorzio effettua scarico di acque reflue industriali (acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi) NON contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. del 152/06 Il reato potrebbe configurarsi nel caso di comportamenti inadeguati da parte dei dipendenti e delle imprese operanti nell'ambito degli appalti o del mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi (es. AUA, ecc)</p>	<p>- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza</p>
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);</p>	<p>L'Ente è solamente produttore dei rifiuti, il reato è quindi applicabile in via marginale, come soggetto coinvolto. Per quanto riguarda l'attività di trasporto il Consorzio potrebbe trasportare rifiuti in conto proprio in assenza di apposita autorizzazione. Il reato potrebbe riguardare anche il processo di individuazione dei fornitori e predisposizione di gare d'appalto per progettazione e lavori che includono produzione di rifiuti, a cui viene affidata l'attività di smaltimento/recupero e trasporto dei rifiuti (appaltatori e subappaltatori), affinché abbiano le dovute autorizzazioni ed i requisiti di onorabilità al fine di assicurare che la produzione, detenzione, classificazione e il conferimento dei rifiuti, tossici e non, siano effettuati nel pieno rispetto della normativa ambientale.</p>	<p>- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza - Il progettista, RUP - Direzione lavori.</p>
<p>- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D.lgs. 152/06 art.256 comma 3)</p>	<p>Il reato potrebbe in linea teorica configurarsi nel caso in cui, in area di pertinenza del Consorzio venga effettuato il deposito di materiali di cui si può dedurre il destino all'abbandono, non inseriti in un regime di gestione dei rifiuti.</p>	<p>- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza;</p>
<p>- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D.lgs. 152/06 art.256 comma 5)</p>	<p>Il reato potrebbe verificarsi attraverso il carico in unico contenitore di due rifiuti differenti.</p>	<p>- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza</p>
<p>- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D.lgs. 152/06 art.256 comma 6)</p>	<p>Reato non correlabile con le attività dell'Ente.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>- Inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/06)</p>	<p>Il reato potrebbe verificarsi nel caso di inquinamento con mancanza di relative comunicazioni all'autorità e non perseguimento delle prescrizioni definite dalle autorità per la bonifica. Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio nella attività di manutenzione e</p>	<p>- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore</p>

	esercizio nella gestione della propria rete di canali provochi inquinamento del suolo. Durante l'attività di gestione dei mezzi d'opera e gestione officine può esservi la possibilità di perdite di oli e grassi dai mezzi.	per le rispettive aree di competenza
- False informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche di un rifiuto inserite in un certificato di analisi e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs.152/06 art.258 co. 4)	Il reato potrebbe verificarsi per il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed il suo utilizzo con l'indicazione di dati incompleti o inesatti e per la non compilazione del registro di carico e scarico. Si potrebbe inoltre verificare l'utilizzo di un certificato di analisi dei rifiuti (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche) con false indicazioni.	- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06 a - rt.259 comma 1)	Reati escludibili in funzione della natura delle attività dell'Ente. Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizza una spedizione di rifiuti.	- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza
-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06)	Reati escludibili in funzione della natura delle attività dell'Ente.	Non applicabile
- Inizio o proseguimento di attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, o con autorizzazione scaduta o revocata - Produzione emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti autorizzati (art. 279 D.Lgs. 152/06)	Non applicabile perché il Consorzio non ha emissioni rilevanti e non svolge attività che implicano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria	Non applicabile
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis e 6, Legge n. 150/1992).	Non applicabile.	Non applicabile
-Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, Legge n. 549/1993).	Sono presenti nella struttura del Consorzio condizionatori che utilizzano ancora il gas R22. Processo di gestione della conformità degli impianti di condizionamento. Gli impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO ₂ vengono regolarmente mantenuti e la manutenzione è registrata. L'attività viene svolta da azienda certificata per la direttiva F-Gas. Il Consorzio non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono.	- Presidente - Direzione Generale - Dirigenti per le rispettive aree di competenza; - Capi Settore per le rispettive aree di competenza
-Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.lgs. n. 202/2007)	Non applicabile.	Non applicabile
-Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)	Il reato potrebbe configurarsi attraverso l'inquinamento in relazione alle attività di	- Presidente - Direzione Generale

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Modello di organizzazione di gestione e di controllo

<p>-Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)</p> <p>-Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)</p>	<p>manutenzione opere di bonifica, esercizio (irrigazione e scolo), sorveglianza e monitoraggio in territorio di pianura e montagna svolte dal Consorzio con mancata segnalazione agli enti preposti.</p> <p>Attività di controllo dei canali consortili su segnalazione esterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione emergenze. 	<p>- Dirigenti per le rispettive aree di competenza;</p> <p>- Capi Settore per le rispettive aree di competenza</p>
<p>-Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>-Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)</p>	<p>Reato non escludibile in funzione della natura delle attività dell'Ente.</p> <p>Attività di controllo e sorveglianza della rete dei canali consortili su segnalazione esterna.</p>	<p>- Presidente</p> <p>- Direzione Generale</p> <p>- Dirigenti per le rispettive aree di competenza;</p> <p>- Capi Settore per le rispettive aree di competenza</p>
<p>- Impedimento del controllo (art. 452-septies cod. pen.)</p>	<p>Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il personale neghi od ostacoli l'accesso ai luoghi, ovvero mutandone artificialmente lo stato.</p>	<p>- Presidente</p> <p>- Direzione Generale</p> <p>- Dirigenti per le rispettive aree di competenza;</p> <p>- Capi Settore per le rispettive aree di competenza</p>
<p>Scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. n. 152/2006); Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d.lgs. n. 152/2006); Scarichi in reti fognarie (art. 107 d.lgs. n. 152/2006); Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d.lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Non sono svolte attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. n. 152/2006.</p> <p>Il reato potrebbe configurarsi nel caso di comportamenti inadeguati da parte dei dipendenti e delle imprese operanti nell'ambito degli appalti o del mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi.</p>	<p>- Presidente</p> <p>- Direzione Generale</p> <p>- Dirigenti per le rispettive aree di competenza;</p> <p>- Capi Settore per le rispettive aree di competenza</p>
<p>- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, Rinnovo delle autorizzazioni, Autorizzazioni in ipotesi particolari, Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione (artt. 208, 209, 210, 211, 212 d.lgs. n. 152/2006)</p>	<p>L'Ente è solamente produttore dei rifiuti: Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>- Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (art. 214 d.lgs. n. 152/2006)</p>	<p>L'Ente è solamente produttore dei rifiuti: Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>- Autosmaltimento (art. 215 d.lgs. n. 152/2006)</p>	<p>L'Ente è solamente produttore dei rifiuti: Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>- Operazioni di recupero (art. 216 d.lgs. n. 152/2006)</p>	<p>L'Ente è solamente produttore dei rifiuti: Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è sensibile ai temi ambientali e alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati e garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i dipendenti e le funzioni coinvolte si attengano (nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio) a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ambientali. Qualora si verificassero violazioni rispetto alle misure di prevenzione adottate dall'Ente e delle istruzioni impartite al personale, lo stesso potrà essere sanzionato in accordo al sistema disciplinare vigente e secondo quanto definito all'interno della specifica procedura PR231-01 Provvedimenti disciplinari, alla quale si rimanda per i dettagli della modalità di erogazione del provvedimento.

3.1 Principi di comportamento e protocolli organizzativi generali atti a ridurre il rischio

Il Consorzio gestisce gli adempimenti in tema di ambiente tramite l'organizzazione desumibile dallo Statuto e dal Piano di Organizzazione Variabile.

Il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area Ambiente e Gestione Idraulica sovrintende alle attività in tema di ambiente coadiuvati in particolare, dal Settore Ambiente e Agrario Forestale.

Per evitare il prodursi dei reati, sono stati attuati i seguenti principi generali di controllo:

- identificazione gli aspetti ambientali rilevanti per il Consorzio con riferimento all'Analisi Ambientale Iniziale e alla Procedura degli Aspetti Ambientali Significativi ed elaborazione di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili
- all'interno del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente;
- verifica del rispetto delle misure previste del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rispetto dell'organigramma aziendale;
- rispetto del Codice Etico;
- sono state individuate le figure responsabili di gestione degli aspetti ambientali del Consorzio;
- sono state pianificate le attività formative e informative in merito alle procedure su tematiche ambientali e sulla gestione delle emergenze;
- vengono effettuati periodicamente audit in merito di legislazione ambientale;
- è stato stabilito il divieto a tutti i dipendenti, i collaboratori e gli appaltatori del Consorzio di porre in essere comportamenti in contrasto con la prevenzione delle misure per la tutela dell'ambiente;
- sono programmate a cadenza triennale delle opere consortili per la gestione delle spese di natura ambientale;
- vengono inoltre tenute su base mensile o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, riunioni di coordinamento su tematiche ambientali
- verifica ed aggiornamento dello scadenziario qualità, ambiente e sicurezza e adempimenti.

Inoltre, tutti gli esponenti aziendali e i destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare e verificare l'adempimento al quadro normativo nazionale in materia ambientale;
- adempiere agli specifici obblighi di comportamento in materia ambientale;
- adeguarsi alle prescrizioni, alle regole e ai principi di comportamento in funzione del rischio esposto per le proprie mansioni presso le sedi di lavoro;

- promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare la cultura ambientale nei luoghi di lavoro e il miglioramento continuo a presidio degli aspetti ambientali significativi;
- rispettare per quanto di propria pertinenza e competenza quanto disposto dalle normative vigenti in materia di ambiente;
- conformarsi alla politica e agli obiettivi aziendali in materia ambientale;
- osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati/adottandi dal Consorzio: Procedure/Istruzioni; Manuale del Sistema di gestione Ambientale;
- comunicare tempestivamente ai propri superiori e/o ai preposti le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di pericolo e rischio ambientali di cui vengano a conoscenza, nonché ogni violazione alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

La presente parte speciale, inoltre, prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i destinatari, (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel codice etico e nelle specifiche clausole contrattuali), di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte speciale;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori che non hanno i necessari requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività a loro demandata;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Va osservato che il Consorzio ha fatto propri i seguenti principi adottando una specifica Politica Sicurezza Ambiente i cui obiettivi dichiarati si richiamano al rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'azienda e con l'obiettivo di interagire nel modo minore possibile con l'ambiente e ridurre il più possibile il rischio per la salute dei lavoratori dell'ente. Con la definizione di tale Politica viene espresso l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:

- valorizzare e potenziare le ricadute positive dell'attività sull'ambiente, con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse naturali, alla prevenzione dei fenomeni che possono causare situazioni di emergenza ambientali, alla ricerca di comportamenti eco-efficienti ed alla sicurezza e tutela della salute di dipendenti, collaboratori ed appaltatori;
- uso sostenibile delle risorse naturali;
- garantire la propria operatività nel pieno rispetto degli adempimenti di legge in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

La Politica viene diffusa e fatta conoscere a tutti i dipendenti mediante affissione della stessa nei luoghi comuni e di facile accesso a tutto il personale, utilizzando anche gli strumenti informatici. Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica e ad operare coerentemente ai principi in essa fissati. La Politica viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Si riepilogano di seguito gli aspetti ambientali rilevanti in relazione alle attività sensibili effettuate dal Consorzio:

- emissioni atmosferiche;
- scarichi idrici;
- produzione di rifiuti;
- rischio incendio;
- consumo di energia;

- prelievi idrici;
- rumore;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

3.2. Aree di attività a rischio: protocolli organizzativi specifici atti a ridurre il rischio

Le principali aree/attività dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, sono di seguito valutate.

I processi sensibili che il Consorzio svolge al proprio interno, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di gestione dei rifiuti, e, in misura minore, scarichi di acque reflue, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

In particolare, all'interno di tali processi sensibili, per ogni fattispecie di reato vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D.lgs. 231/01. Gli aspetti operativi conseguenti all'applicazione di tali principi, ove necessario, trovano riscontro, in modo maggiormente dettagliato, nelle procedure aziendali.

Reato: "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)"

Rischio: presente in riferimento a:

- Frammentazione ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte; interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 / SIC/ZPS (ad es. corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide); interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.);
- Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico).
- Perturbazione alle specie ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione (natalità, mortalità, ecc.) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone); disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito;
- Peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari.

Per evitare la commissione del reato e ai fini dell'identificazione, valutazione continua degli aspetti ambientali e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, il Consorzio ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, la seguente specifica procedura di gestione progetti ed interventi in siti rete natura 2000 (PRO-NAT) che i dipendenti di Consorzio (Consulenti, Consorziati e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare:

Reato: "Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o non rispettando i parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art 137 D.Lgs. 152/06 "Testo Unico dell'ambiente")"

Rischio: comportamenti inadeguati da parte dei dipendenti e delle imprese operanti nell'ambito degli appalti o del mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi ad esempio scarico di acque industriali in assenza di autorizzazione.

Per evitare la commissione del reato è fatto espresso divieto ai capi settore di scaricare acque reflue in assenza delle dovute autorizzazioni. Il Consorzio è dotato di autorizzazioni nella quale

sono identificate le manutenzioni obbligatorie dei pozzetti, degli impianti di disoleazione ed i controlli alla qualità delle acque di scarico.

Reato: “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)”

Rischio: comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l'illecita gestione dei rifiuti. In particolare: affidamento del servizio a fornitori non qualificati per la tipologia di servizio e che il fornitore del servizio non rispetti la legge; esecuzione di trasporto, da parte di un trasportatore, dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione; attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge; movimentazione di rifiuti iniziata all'interno di un'area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati; mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario; mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai codici CER autorizzati; mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento; mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti

I rifiuti prodotti direttamente dal Consorzio sono imputabili alle seguenti attività:

- gestione dei propri uffici;
- attività connesse alla gestione/manutenzione di impianti o reti di bonifica;
- attività di officina;
- avviamento a smaltimento di rifiuti abbandonati sulle aree di competenza, ove ritrovati.

Il Consorzio conferisce i rifiuti in appositi contenitori, identificati univocamente e li consegna all'amministrazione comunale di competenza laddove essi non siano il prodotto di attività di manutenzione dell'ente. Il trasporto ed il recupero e/o lo smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti sono affidati a terzi autorizzati, privilegiando ove possibile il recupero rispetto allo smaltimento. Il Consorzio è dotato di autorizzazione (BO07791) al trasporto dei rifiuti speciali in conto proprio (categoria 2 bis) con un elenco di mezzi e codici CER autorizzati, al personale viene comunicato ogni aggiornamento dell'autorizzazione attraverso un vademecum per il trasporto dei rifiuti speciali prodotti dalle diverse attività consortili.

Per evitare la commissione del reato l'Ente si è dotato di diverse procedure/istruzioni inserite nel Sistema di Gestione Integrato adottato del Consorzio. In particolare, si segnalano le procedure/istruzioni:

- PRO-RIF: Procedura gestione rifiuti
- IST-RIF.01: Istruzione compilazione formulari di trasporto rifiuti
- IST-RIF.02: Istruzione compilazione registri carico e scarico rifiuti
- IST-RIF.03: Istruzione controllo autorizzazioni trasportatori e smaltitori rifiuti
- IST-RIF.04: Gestione Operativa rifiuti principali
- IST-RIF.05: Gestione Rifiuti cantieri edili
- IST-RIF.06: Gestione Rifiuti da vaglio sgrigliatori

Durante la stesura delle gare di appalto è prevista l'assegnazione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, indicando ove la tipologia dei rifiuti da smaltire. Le necessarie autorizzazioni in merito sono un prerequisito di partecipazione alla gara.

Nell'ambito del cantiere il Direttore Lavori verifica che la ditta destinata al trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio per l'intera durata del contratto.

I contenitori dei rifiuti sono identificati mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;

L'attività di sorveglianza che il personale del Consorzio svolge quotidianamente lungo le proprie pertinenze permette di identificare rifiuti, anche pericolosi, eventualmente abbandonati da ignoti lungo i canali o nelle zone di rispetto e quindi di intervenire nel primo caso direttamente, altrimenti attivando le autorità competenti, per la loro rimozione e un corretto smaltimento (riferimento IST-RFA - Ritrovamento rifiuti abbandonati).

Reato: “Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256 comma 3)”

Rischio: comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti. In particolare: deposito temporaneo di rifiuti pericolosi in luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo/cantiere, accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata.

Per ridurre la possibilità di verificarsi del reato in oggetto l'Ente si è dotato delle seguenti procedure/istruzioni:

- PRO-RIF: Procedura gestione rifiuti;
- IST-RIF.04: Gestione Operativa rifiuti principali;
- IST-RIF.05: Gestione Rifiuti cantieri edili;
- IST-RIF.06: Gestione Rifiuti da vaglio sgrigliatori;
- IST-ESP: Istruzione gestione esportazioni;
- IST-TRS: Istruzione gestione terre e rocce da scavo.

Nelle unità locali e nell'ambito dei cantieri è verificato che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Reato: "Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art.256 comma 5)"

Rischio: comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti.

Il reato non è escludibile in via assoluta anche se l'Ente, per farvi fronte, ha redatto le seguenti procedure e istruzioni:

- PRO-RIF: Procedura gestione rifiuti
- IST-RIF.04: Gestione Operativa rifiuti principali
- IST-RIF.05: Gestione Rifiuti cantieri edili
- IST-RIF.06: Gestione Rifiuti da vaglio sgrigliatori

Inoltre, il personale è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico.

Reato: "Inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06)"

Rischio:

- comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2), che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- per mancata bonifica;
- per mancato obbligo di comunicazione;

L'ente si è dotato di istruzioni per la gestione delle principali emergenze dovute a sversamenti o inquinamenti non dovuti alle normali attività operative svolte

- IST-REC.01: Procedura recupero oli
- IST-RFA: Ritrovamento rifiuti abbandonati
- IST-SVE: Istruzione operativa sversamento liquidi inquinanti
- IST-TRS: Istruzione gestione terre e rocce da scavo
- IST-FAU.02 Istruzione operativa fauna ittica agonizzante

Le istruzioni prevedono una serie di modalità operative atte a limitare l'estensione della contaminazione, il processo di comunicazione alle autorità.

I mezzi con gru sono dotati di kit antisversamento.

Il contributo consorziale si ha nelle operazioni di sorveglianza della rete dei canali da parte del personale del Consorzio che permette di identificare scarichi liquidi o sversamenti abusivi da parte di terzi, contenenti sostanze inquinanti, e di segnalarli all'autorità competente in modo che la situazione di danno ambientale possa essere circoscritta e risanata. In collaborazione con ARPAE ed eventualmente altri Enti, gli addetti del Consorzio provvedono a segnalare la presenza di sversamento di sostanze pericolose con la massima sollecitudine, in attesa delle operazioni di bonifica.

Reato: "False informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche di un rifiuto inserite in un certificato di analisi e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs.152/06 art.258 co. 4)"

Rischio: comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti. In particolare:

- errata classificazione\caratterizzazione CER
- mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia
- mancata compilazione dei registri di carico e scarico.
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

Per ridurre la possibilità di verificarsi del reato in oggetto l'Ente si è dotato delle seguenti procedure/istruzioni:

- PRO-RIF: Procedura gestione rifiuti
- IST-RIF.01: Istruzione compilazione formulari di trasporto rifiuti
- IST-RIF.02: Istruzione compilazione registri carico e scarico rifiuti
- IST-RIF.03: Istruzione controllo autorizzazioni trasportatori e smaltitori rifiuti
- IST-RIF.04: Gestione Operativa rifiuti principali
- IST-RIF.05: Gestione Rifiuti cantieri edili
- IST-RIF.06: Gestione Rifiuti da vaglio sgrigliatori

Per la caratterizzazione dei rifiuti il Consorzio si affida a laboratorio accreditato e società di consulenza ambientale esterna.

Reati: "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, Legge n. 549/1993)"

Rischi: perdite o rotture dei condizionatori che utilizzano ancora il gas R22.

Il Consorzio ha previsto un programma di sostituzione dei condizionatori che utilizzano ancora il gas R22. Gli impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO₂ vengono regolarmente mantenuti e la manutenzione è registrata. L'attività viene svolta da azienda certificata per la direttiva F-Gas.

Reati: "Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)"

"Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)"

"Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)"

Rischi:

- possibilità che vengano scaricate o sopraggiungano nei canali consortili acque inquinate oltre i limiti (es. da fiumi, dagli sfioratori della rete fognaria ecc.);
 - non sia controllata la corretta e puntuale gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente;
 - in violazione delle norme ambientali in materia, sia cagionato un significativo danno ambientale.
- Il Consorzio monitora sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre, applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo.

Il reato potrebbe configurarsi attraverso l'inquinamento delle acque o del suolo.

Per evitare ciò il Consorzio ha sviluppato un sistema di gestione integrato che include anche il sistema di gestione ambientale, secondo la norma ISO 14001, periodicamente certificato da ente terzo indipendente con il quale monitorizza e gestisce gli aspetti ambientali.

Eventuali emergenze ambientali vengono gestite come da

- IST-REC.01: Procedura recupero oli
- IST-RFA: Ritrovamento rifiuti abbandonati
- IST-SVE: Istruzione operativa sversamento liquidi inquinanti
- IST-TRS: Istruzione gestione terre e rocce da scavo
- IST-FAU.02 Istruzione operativa fauna ittica agonizzante

Periodicamente viene svolta verifica sulla impossibilità che i contenitori dei rifiuti possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto non specificatamente definito si rimanda pertanto a tutte le procedure, Istruzioni e modulistica del sistema di Gestione ISO 14001.

Il Consorzio si impegna a mantenere attive ed implementare le procedure per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.

Reato: "Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)"

Rischio: possibilità che vengano scaricate o sopraggiungano nei canali consortili acque inquinate oltre i limiti (es. da fiumi, dagli sfioratori della rete fognaria ecc.).

Nella normale attività di controllo e/o dietro segnalazione, se i dipendenti (guardiani) del Consorzio notano qualche situazione anomala (es. colorazioni anomale dell'acqua, presenza di abbondante schiuma ecc.) devono avvisare il Capo Settore di riferimento, il quale attiva i controlli necessari da parte di ARPAE ed eventualmente AUSL, allo stesso tempo, se necessario, contatta ditta esterna per contenimento del problema. Per evitare la commissione del reato si fa riferimento anche alle istruzioni:

- IST-REC.01: Procedura recupero oli;
- IST-RFA: Ritrovamento rifiuti abbandonati;
- IST-SVE: Istruzione operativa sversamento liquidi inquinanti.

Reato: "Impedimento del controllo (art. 452 septies cod. pen.)"

Rischio: impedimento da parte del personale del controllo.

Eventuali emergenze ambientali vengono gestite come da

- IST-REC.01: Procedura recupero oli
- IST-RFA: Ritrovamento rifiuti abbandonati
- IST-SVE: Istruzione operativa sversamento liquidi inquinanti
- IST-TRS: Istruzione gestione terre e rocce da scavo

I rapporti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio sono gestiti in modo definito, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

Reato: "Scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. n. 152/2006); Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d.lgs. n. 152/2006); Scarichi in reti fognarie (art. 107 d.lgs. n. 152/2006); Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d.lgs. n. 152/2006)"

Rischio: comportamenti inadeguati da parte dei dipendenti e delle imprese operanti nell'ambito degli appalti o del mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi ad esempio scarico di acque industriali in assenza di autorizzazione.

È fatto espresso divieto ai capi settore di scaricare acque reflue in assenza delle dovute autorizzazioni.

Il Consorzio è dotato di autorizzazioni nella quale sono identificate le manutenzioni obbligatorie dei pozzetti, degli impianti di disoleazione ed controlli alla qualità delle acque di scarico.

Con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario: prevedere attività di formazione ed informazione periodica di tutti i lavoratori con particolare attenzione a quegli addetti che effettuano lavori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato; Si rende inoltre necessario:

- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti del Consorzio;
- definire un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;
- completare l'iter di conservazione della documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica; o conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- continuare ad effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
- continuare ad effettuare audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti; o verificare periodicamente il

rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente.

3.3 Compiti dell' OdV (organo di vigilanza)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono svolti con l'ausilio del Dirigente dell'Area Ambiente e Gestione Idraulica, il quale viene invitato a partecipare, alle riunioni dell'OdV, qualora si trattino gli argomenti relativi alla tutela dell'ambiente.

Tali compiti sono i seguenti

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati qui vi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti del Consorzio eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate;
- verificare il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale. *Inoltre, allo scopo di garantire l'effettiva attività di controllo rispetto all'adeguatezza del Modello in essere, nonché la continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza, il Consorzio si impegna ad inviare all'OdV una serie di flussi di reporting di dati ed informazioni che sono ritenute rilevanti in quanto attinenti ai processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale. In particolare, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione all'OdV delle informazioni relative a situazioni immediate e a carattere imprevedibile quali: segnalazioni e/o violazioni di un requisito legislativo ambientale, mancato rispetto di una procedura/istruzione operativa (ad es. mancata compilazione del Registro di carico/scarico), il verificarsi di una situazione di emergenza che possa comportare un impatto negativo sull'ambiente o la visita ispettiva da parte di Ente competente. Tali flussi informativi, definiti "ad evento", sono rappresentati ad esempio (elenco non esaustivo):*

- *dallo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, diversamente da quanto previsto;*
- *dallo sversamento accidentale di carburante o oli lubrificanti dei mezzi d'opera utilizzati nelle operazioni di manutenzione dei canali della rete consortile;*
- *dallo svolgimento di una visita ispettiva condotta da parte dell'Ente competente (verbale di sopralluogo).*

In aggiunta, il Dirigente dell'Area Ambiente e Gestione Idraulica dovrà inviare periodicamente (con frequenza almeno annuale) all'OdV i seguenti flussi:

- *Registro delle disposizioni normative;*

- Scadenario adempimenti ambientale con evidenza degli aggiornamenti;
- Evidenza dell'invio del MUD alla Camera di Commercio territorialmente competente.

3.5. Presidi di controllo specifici

- Codice etico;
- "Testo Unico dell'ambiente", ex D. Lgs. 152/06;
- Procedure /istruzioni del sistema integrato